

L'IDENTIFICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUTIVI DEL CONCETTO DI «ISTITUZIONE» NELLA RIFLESSIONE DI GIUSEPPE GUARINO*

di Mariangela Atripaldi**

385

Sommario. 1. Introduzione. – 2. Le istituzioni nel pensiero filosofico-politico: il contributo di Roberto Esposito. – 3. Gli elementi costitutivi del concetto di istituzione. – 4. Istituzioni e rigidità. – 5. Pluralità delle istituzioni. Le istituzioni complesse. L'esigenza di una «teoria delle istituzioni». – 6. Conclusioni.

1. Introduzione. Questo studio si propone di identificare i principi costitutivi del concetto di istituzione nella riflessione di Giuseppe Guarino. L'analisi si colloca in una fase storica caratterizzata dall'azione del «pensiero istituyente», legittimato da Claude Lefort¹. Tale pensiero, rivitalizzando le istituzioni e assorbendo la carica energetica della vita, ha determinato un processo di universalizzazione che respinge interpretazioni chiuse e difensive. In questo contesto, lo Stato da baricentro istituzionale diventa un'istituzione tra le altre, entrando in «in una dialettica conflittuale con altre istituzioni, pubbliche e private, globali e locali»².

La scelta ha diverse motivazioni. Si vuole offrire un contributo per un tema rilevante nel dibattito giuridico-politico contemporaneo, individuare dati di riferimento per l'azione delle istituzioni e la loro inerenza alla vita umana, rievocare l'apporto scientifico del grande giurista. La maggior parte degli studi dedicati a questa tematica prende avvio dalla constatazione di essere di fronte a concetti di complessa definizione. Inoltre, il numero delle istituzioni è infinito «allo stesso modo in cui è infinito il numero degli uomini, delle generazioni attuali,

* Sottoposto a referaggio.

** Professoressa Associata di Diritto pubblico – Università di Roma Tre.

¹ Sull'enigma dell'istituzione ed il ruolo del diritto nel pensiero di Claude Lefort cfr. R. Bifulco, *Il potere è un luogo vuoto. Democrazie e virtù del conflitto secondo Claude Lefort*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2024, 25 ss.

² Per una valutazione dell'assunto, nell'ambito degli studi filosofico-politici, si rinvia alla trilogia di Roberto Esposito avviata da *Pensiero istituyente. Tre paradigmi di ontologia politica*, Torino, 2020, proseguita con *Istituzione*, Bologna, 2021; conclusa con *Vitam Instituire. Genealogia dell'istituzione*, Torino, 2023. I tre volumi prospettano uno scenario volto a respingere gli assunti del «pensiero destituyente» e di quello «costituyente», sostenendo una prospettiva istituyente.

Su questi volumi si rinvia, fra gli altri, a Cfr. A. Draghi, *La Terza via di Roberto Esposito: Il Pensiero Istituyente*, in *Rivista di Filosofia Contemporanea*, Recensioni, Luglio 2020; B. M. Esposito, «L'ontologia politica e i suoi paradigmi» - *Recensione a Esposito R., Pensiero istituyente*, Einaudi (2020), Agenda.it, Treccani, 2020; M. Caparrini, *Roberto Esposito, Istituzione*, Bologna 2021, 163, in *Universa. Recensioni di filosofia*, 10, 2, 2021, 28-32; N. Galasso, *Recensione a Roberto Esposito, Istituzione*, Bologna 2021, 164, in *Areté*, Vol. 7, 2022, 777 ss.; F. De Sanctis, *Una prospettiva istituyente sul pensiero moderno. A partire da Roberto Esposito*, in *Filosofia Politica*, 3, 2023, 535 ss.; F. M. Tedesco, *Bioetica, Istituzioni e sovranità in Roberto Esposito*, in *Etica & Politica*, XXV, 2023, 464 ss.

di quelle del passato, di quelle del futuro»³. Si è in presenza di una realtà della quale occorre individuare e ricercare i «segni di identificazione», ovvero «i caratteri delle istituzioni, dei meccanismi interni di ciascuna di esse, e delle istituzioni nel loro insieme»⁴.

Di qui l'opportunità di porre l'attenzione su alcuni contributi di Giuseppe Guarino, analizzati in un seminario, tenuto il 23 febbraio 2005⁵ in cui parteciparono economisti, giuristi, filosofi e letterati con l'esigenza di determinare i principi costitutivi delle istituzioni, per individuare le strutture, le finalità, le relazioni in un quadro di pluralismo istituzionale. L'analisi dei predetti contributi consente anche di delineare un settore scientifico, la teoria delle istituzioni, destinato ad interpretare e ad inquadrare il fenomeno del loro divenire, studiando «l'esistenza di una rete istituzionale, complessa ed inestricabile, gradualmente più estesa e di cui oggi si può ben dire che abbracci l'intero mondo»⁶.

Si fa qui riferimento a due lavori pubblicati dal Guarino in momenti diversi che, comunque, potevano essere letti ed interpretati sistematicamente e che, per questo, il seminario prese in esame. Il primo saggio riguarda le istituzioni che costituiscono la struttura della vita sociale, nella quale si forma l'uomo «sin dalla nascita, anzi ancora prima a partire dal concepimento»⁷. In questa occasione l'Autore cerca di offrire anche un contributo per la comprensione del concetto di istituzione, pur partendo dalla constatazione che manca una definizione che sia generalmente accettata⁸. Tale ultimo dato, tuttavia, risulta un elemento ormai non controverso nella gran parte della letteratura giuridica non solo italiana. Tuttavia il concetto assume diversi significati per le differenti scienze giuridiche, sociali ed economiche⁹.

Il secondo saggio, invece, si pone come obiettivo di delineare una teoria relativa ai meccanismi di base che regolano il dinamismo delle istituzioni o comunque lo condizionano, partendo dal punto di osservazione più ristretto dei singoli tipi di istituzioni «fino alla comprensione della rete delle istituzioni nella sua inscindibile relazione mondiale»¹⁰.

Nelle conclusioni al seminario si coglie il filo conduttore degli interventi espressi dai partecipanti durante il dibattito, un filo che può essere definito la «inerenza della istituzione alla vita umana»¹¹. Le istituzioni esistono indipendentemente che le si accetti o che le si rifiuti. Esistono anche quando sembra che non siano visibili. Vanno identificate. Ne consegue un collegamento con le teorie organicistiche dell'800, secondo cui le istituzioni rappresentano «una forma necessaria della società»¹².

Questo quadro è stato arricchito ulteriormente da una analisi condotta anche in riferimento ai rapporti tra istituzioni e rigidità in occasione di una conferenza tenuta da Guarino a

³ Cfr. G. Guarino, *Conclusioni* al Seminario di studi tenuto il 23 febbraio 2005 «Per una teoria delle istituzioni tra diritto ed economia» organizzato dal Dipartimento di Diritto dell'Economia della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ora in *Diritto e Cultura*, anno XIV, gennaio-dicembre 2004, n. 1.2, 94.

⁴ Cfr. G. Guarino, *Conclusioni*, in *Diritto e Cultura*, cit., 94.

⁵ Seminario di studi organizzato dal Dipartimento di Diritto dell'Economia della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, ora in *Diritto e Cultura*, 2004, cit.

Invero, La individuazione del Guarino «istituzionalista» è legittimata da considerazioni di metodo già affrontate nelle conclusioni del volume del 1949 «Lo scioglimento delle Assemblee parlamentari» e sulle quali ci si ricollegherà nell'itinerario che si andrà a percorrere.

⁶ Cfr. G. Guarino, *Riflessioni sulle teorie economiche e sulla teoria delle istituzioni*, in *Diritto e cultura*, cit., 42.

⁷ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, Roma-Bari, 2005, 3.

⁸ Cfr. G. Guarino, *L'uomo istituzione*, cit., 6.

⁹ Sul punto vedi K. P. Sommermann, *Institutionengeschichte und Institutionenvergleich*, in A. Benz, H. Siedentopf, K. P. Sommermann (a cura di), *Institutionenwandel in Regierung und Verwaltung. Festschrift für Klaus König zum 70. Geburtstag*, Schriften zum Öffentlichen Recht, 2004, Berlino, 61.

¹⁰ Cfr. G. Guarino, *Riflessioni sulle teorie economiche e sulla teoria delle istituzioni*, cit., 44.

¹¹ Cfr. G. Guarino, *Conclusioni*, in *Diritto e Cultura*, cit., 94.

¹² Cfr. G. Guarino, in *Diritto e Cultura*, cit., 94.

Campobasso il 20.6.2007¹³.

Una tematica, quest'ultima, scelta utilizzando il metodo già adottato durante le lezioni universitarie di uno dei Maestri di Guarino, il Prof. Giuseppe Capograssi il quale era solito iniziare partendo da un fatto di vita quotidiana per poi discutere di sommi principi¹⁴.

Da queste prime constatazioni, al fine di orientarsi nei processi complessi dell'oggi ed individuare elementi di riflessione, appare opportuno confrontarsi con il pensiero di studiosi che si sono dedicati alla riflessione sugli ambiti filosofico-politici del concetto e che hanno assistito, con attenzione, al progressivo ritorno delle istituzioni a partire dal '900.

In questa prospettiva, risulta opportuno far riferimento agli studi di Roberto Esposito.

2. Le istituzioni nel pensiero filosofico-politico: il contributo di Roberto Esposito.

Come precedentemente illustrato, per orientarsi nel dibattito contemporaneo sulle istituzioni occorre confrontarsi con il pensiero filosofico-politico. Gli ultimi anni hanno registrato una vera proliferazione di ricerche, in particolare nelle scienze sociali, che evidenziano l'importanza delle istituzioni in vasti settori dell'esperienza filosofica, sociale, giuridica¹⁵.

Se sicuramente nell'ambito della sociologia si è cercato di chiarire il termine istituzione dal punto di vista concettuale¹⁶, tra le analisi di natura filosofico-politico sul tema si può ricorrere al contributo della trilogia di Roberto Esposito, autore di un ambizioso progetto teorico che mira a invertire la «crisi attuale del politico», prospettando un nuovo progetto affermativo.

Nella sua riflessione si individuano le tappe fondamentali di un processo che ha per protagonista l'istituzione, le sue prerogative e quelle che devono essere sempre più determinate nell'era dell'oggi.

Nel primo volume si contestano i due paradigmi ontologico-politico, quello «destituente» e quello «costituente»¹⁷. Il primo, sostanzialmente risalente a Martin Heidegger, «volto alla disattivazione dell'azione» che alla fine annulla «ogni possibilità politica», trascinando l'impolitico «privo dell'originaria potenza fondativa», e del confronto dialettico, verso l'autoannientamento nella tecnica¹⁸. Il secondo paradigma, quello costituente, ascrivibile al filosofo francese Gilles Deleuze, che sopprime «il presupposto negativo del politico»

¹³ Cfr. sul punto F. Lanchester, *Intervista a Giuseppe Guarino, Il diritto pubblico negli ultimi 70 anni: dallo stato nazionale, accentrato alla globalizzazione*, in *Nomos*, 2, 2020, 4.

La tematica, peraltro, è stata ripresa in un articolo pubblicato sul numero 1 del 2009 di *Economia italiana*, con il titolo *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*.

¹⁴ Lo spunto per la conversazione fu dato al professor Guarino dalla considerazione di essere in un territorio, quello di Campobasso, che presentava i caratteri di una società chiusa. Di qui il suo intervento sul concetto di istituzione e dei suoi rapporti con il principio di rigidità.

Su questi aspetti si rinvia ai dati offerti dal Guarino in una conversazione con Fulco Lanchester. Cfr. F. Lanchester, *Intervista a Giuseppe Guarino, Il diritto pubblico negli ultimi 70 anni: dallo stato nazionale, accentrato alla globalizzazione*, cit., 6.

¹⁵ Sulla «rinnovata attenzione» nei riguardi del concetto di istituzione e di istituzionalismo vedi anche A. Scalone, *Il concetto di istituzione fra innovazione e continuità. A proposito di alcune pubblicazioni recenti*, in *Nomos*, 3, 2020.

¹⁶ Su questi aspetti vedi W. E. Mühlmann, «Institution», in W. Bernsdorf, (a cura di), *Wörterbuch der Soziologie*, Vol. 2. Stuttgart, 1969, 466–468; K.-H. Hillmann, *Wörterbuch der Soziologie*, Stuttgart, 2007; A.C. Hüntelmann, *Institutionen*, in *Wissen Macht Geschlecht. Ein ABC der transnationalen Zeitgeschichte*, Berlin, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 2016; K. Rehberg, *Institution, I. Soziologische Perspektiven*, Versione del 08.06.2022, in *Staatslexikon8 online*, URL: <https://www.herder.de/staatslexikon/artikel/institution>.

Differenti definizioni di istituzioni si trovano come appendice al volume a cura di J. Jupille e J. A. Caporaso, *Theories of Institutions*, Cambridge, 2022, 159 ss.

¹⁷ Cfr. R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 7.

¹⁸ Cfr. R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 8 ss.

consentendo al politico di «riempire l'intero movimento della realtà»¹⁹.

In questo primo volume, Esposito, nel contrapporsi sia al pensiero decostituente che a quello costituente, afferma la necessità di esplorare un nuovo paradigma, quello del pensiero istituyente attraverso l'opera del filosofo Claude Lefort.

L'Autore chiarisce, fin dall'inizio, che il suo approccio non è quello di un osservatore esterno, ma di chi si colloca deliberatamente all'interno del paradigma istituyente per contribuire attivamente alla sua definizione e al suo potenziamento²⁰.

L'obiettivo di Esposito, quindi, è quello di delineare e analizzare i tre principali paradigmi ontologico-politici della filosofia contemporanea sopra ricordati, con l'esigenza di sviluppare e radicalizzare il terzo di essi, quello del «pensiero istituyente»²¹, che evidenzia la perenne conflittualità del sociale in quanto «la società è sempre segnata da un antagonismo fondamentale teso ad un ampliamento della libertà e da un assottigliamento delle disuguaglianze»²².

Pertanto, l'utilizzazione del verbo istituire rispetto al sostantivo istituzione per significare l'esigenza di non far riferimento «a un ordine consolidato di regole e di leggi»²³. L'istituire vuole definire l'invito «coincidente con quello della politica»²⁴, «destinato a mutare continuamente il quadro normativo entro cui agisce»²⁵. Un quadro verso il quale si è mosso l'istituzionalismo giuridico, sostenendo che lo Stato non è l'unica istituzione ma convive con altre istituzioni subordinate o sovraordinate, talvolta autonome e competitive, ma destinate a confrontarsi²⁶.

Un insieme nel quale possono essere considerate istituzioni a tutti gli effetti anche quelle che vengono considerate illegali in quanto ostili verso lo Stato²⁷.

Le conclusioni dell'analisi di Esposito consentono di far ritenere che l'unico paradigma capace di mettere insieme essere e pensiero, realtà e politica è quello che si richiama alla prassi istituyente. La predetta «prassi istituyente» assume particolare rilievo soprattutto nel secondo volume²⁸, dove viene data rilevanza al contenuto del lemma «*vitam instituere*» per identificare la relazione tra istituzione e vita da considerare come i due lati di una stessa figura: il carattere vitale della istituzione e la forza istituyente della vita. Pertanto, si pone l'esigenza di collegare anche la politica alla vita e di affidare alle istituzioni la funzione di ponte, consentendo al diritto e alla politica di modellare «le diverse società, differenziandole e articolandole tra loro»²⁹.

Istituire la vita significa definire i contorni, gli obiettivi, misurarsi con contrasti ed occasioni. Ne consegue che la vita così vissuta non consente alcuna valutazione riduttiva del termine

¹⁹ Cfr. R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 11.

²⁰ Esposito sostiene che questa scelta metodologica è coerente con la natura stessa del pensiero istituyente, che per sua definizione si iscrive in un cantiere già aperto, modificandone i contorni fino a riconfigurarli in forme nuove e innovative.

Il paradigma istituyente viene sviluppato principalmente attraverso l'analisi dell'opera del filosofo francese Claude Lefort, una scelta strategica che si rivela particolarmente fruttuosa. La diffusione ancora limitata del pensiero di Lefort, specialmente se confrontata con quella di Heidegger e Deleuze che costituiscono i riferimenti agli altri due paradigmi, quello «destituente» e quello costituente, offre infatti la possibilità di interrogarlo in maniera meno condizionata da interpretazioni consolidate.

²¹ Cfr. R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 1 ss.

²² Vedi R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 15.

²³ Cfr. R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 16.

²⁴ Cfr. R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 16.

²⁵ Cfr. R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 16.

²⁶ Cfr. R. Esposito, *Pensiero istituyente, tre paradigmi di ontologia politica*, cit., 16.

²⁷ Cfr. R. Esposito, *Istituzione*, cit., 50.

²⁸ Vedi R. Esposito, *Istituzione*, cit., 1 ss.

²⁹ Cfr. R. Esposito, *Istituzione*, cit., 20.

sopravvivenza. Nessuna ipotesi di vita umana può essere valutata come pura sopravvivenza. Per tale ragione, anche qualora la vita possa apparire come deformata, violata, calpestata, essa è sempre qualcosa di più di una semplice occasione biologica, è, rispetto a tale dato materiale, una sorta di «seconda vita» appartenente ad un «ad un contesto storico fatto di relazioni sociali, politiche e culturali»³⁰. Ne consegue come sia compito della istituzione non solo la tutela di questa «seconda vita», ma anche quello di consentire agli uomini «di proiettare qualcosa di sé al di là della propria vita», assicurando e «prolungando la vita dei padri in quella dei figli»³¹.

«Ciò che fin dall'inizio ci istituisce, e che noi stessi continuamente istituiamo, è la rete di rapporti nella quale ciò che facciamo acquista rilievo per noi, ma anche per gli altri»³².

Si apre, quindi, una nuova fase, quella della prassi istituyente nella quale non ci può essere una contrapposizione tra istituzioni e movimenti. I movimenti acquistano forza e durata solo istituzionalizzandosi, le istituzioni ritrovano potenza creativa solo mobilitandosi.

Un itinerario che si svolge attraverso un percorso genealogico che intreccia analisi storica, filosofica, giuridica e politica per mostrare come sia possibile ripensare il rapporto tra istituzione, vita e politica.

Una visione che è stata messa in dubbio durante la fase della pandemia da corona virus, allorché si è rischiato di spezzare la trama profonda tra vita e istituzione e che, comunque, nella valutazione critica ha evidenziato aspetti negativi (inadeguatezza, ritardi, eccessi di invadenza) ma anche positivi (sensibilità per la salute) nell'azione delle istituzioni.

Anche in questa fase si evidenzia come la prassi istituyente si basa su una tensione dinamica tra interno ed esterno. Ciò che è esterno alle istituzioni, prima di istituzionalizzarsi, trasforma l'assetto istituzionale esistente attraverso sfide e cambiamenti. Il tutto in un assetto di pluralismo istituzionale dove lo Stato non è l'unica istituzione.

Il terzo volume³³ chiude la trilogia iniziata con il *Pensiero istituyente* e continuata con *Istituzione*. Con quest'ultima opera l'Autore, confrontandosi con figure fondamentali del pensiero filosofico e politologico, quali Machiavelli, Spinoza, Hegel, individua l'esistenza dei «prodromi della teoria delle istituzioni come si è andata formulando nell'ultimo secolo», offrendo una pagina genealogica che dalle loro opere giunge fino a noi³⁴.

Questo percorso genealogico ricostruito da Esposito offre il quadro filosofico-politico entro cui inserire l'analisi degli elementi costitutivi del concetto di istituzione nella riflessione di Giuseppe Guarino.

³⁰ Cfr. R. Esposito, *Istituzione*, cit., 21.

³¹ Cfr. R. Esposito, *Istituzione*, cit., 22.

³² Cfr. R. Esposito, *Istituzione*, cit., 21.

³³ Vedi R. Esposito, *Vitam Instituire. Genealogia della Istituzione*, cit., 1 ss.

³⁴ Cfr. R. Esposito, *Introduzione*, in *Vitam Instituire. Genealogia della Istituzione*, cit. Il volume ricostruisce una genealogia concettuale che, dalle fonti classiche, attraversa filosofia giuridica, antropologia e scienza politica fino all'età contemporanea. Il termine genealogia è impiegato non genericamente, ma come richiamo a un principio originario non accessibile agli strumenti della storiografia tradizionale. L'analisi prende le mosse dall'enigmatica espressione latina *vitam instituire*, che allude al nesso ambivalente tra vita e istituzione, e ne segue le trasformazioni dal mondo antico fino all'età moderna. Mentre il diritto romano, pur ricco di potenzialità istituenti, rimane ancorato a relazioni oggettive e gerarchiche, l'esperienza ateniese prefigura invece un legame più diretto tra istituzione e vita comunitaria. Nel cristianesimo, la teologia politica accentua la verticalità del potere istituzionale, subordinando l'esistenza alle norme divine. Con Machiavelli si apre una prospettiva nuova: il conflitto politico è interpretato come spazio dinamico tra istituyente e istituito, aprendo la via al paradigma moderno, arricchito poi da Spinoza e da Hegel. L'Ottocento e il Novecento vedono il consolidarsi dell'istituzionalismo, che in Italia, Francia e Germania individua nella necessità sociale la fonte primaria del diritto. In Esposito questa linea culmina in una teoria che riconosce nell'istituzione il luogo in cui libertà e necessità, ordine e conflitto si intrecciano senza annullarsi reciprocamente.

3. Gli elementi costitutivi del concetto di istituzione. Ricostruito il quadro filosofico-politico contemporaneo, quello espresso dal pensiero di Roberto Esposito, occorre ora tornare all'analisi degli elementi costitutivi del concetto di istituzione individuati da Giuseppe Guarino. A tale scopo, è opportuno porre al centro della riflessione il volume *L'uomo istituzione* con il quale l'Autore si colloca tra gli studiosi che hanno dedicato il proprio interesse alle istanze istituzionaliste. Il suo collegamento con il pensiero di Santi Romano è più volte messo in evidenza. In una lettera inviata al Prof. Masullo successivamente al seminario tenuto a Roma, in precedenza ricordato, egli evidenzia che già in occasione della stesura della sua tesi di laurea nel 1942, aveva cercato di confrontarsi non solo con il volume del Romano sull'ordinamento giuridico ma anche con i suoi studi minori³⁵.

Tra l'altro, riteneva interessante il modo in cui si era formato il pensiero di Romano ed evidenziava come nell'arco di dieci anni avesse approfondito una serie di situazioni che comportavano stimoli «non previsti alla vita collettiva», quali «lo stato di necessità originato dal terremoto di Messina, l'istaurazione di fatto di un nuovo governo, il mutamento nei rapporti di forza tra organi costituzionali»³⁶.

Un complesso di considerazioni che contribuiscono a determinare indicazioni di metodo che erano state già espresse nelle conclusioni al volume sullo scioglimento delle Assemblee parlamentari³⁷. In quelle riflessioni emergono i collegamenti con il pensiero della scuola storica e con le teorie istituzionaliste francesi, nonché con le teorie che attribuiscono valore alla necessità e con le indagini che hanno determinato una diversa attenzione all'azione rispetto alle norme. Tutto ciò evidenzia l'opportunità di far riferimento ad «elementi estranei all'ordine normativo, quali la struttura sociale, le forze politiche, gli interessi di parte» e di «precisare quale sia la posizione del fatto nella esperienza giuridica»³⁸.

Si tratta di valutazioni che impongono all'interprete di occuparsi del «fatto» in modo sistematico in riferimento a differenti scenari, rappresentati dall'area civilistica e dall'area costituzionalistica. La prima meno esposta alle mutevoli influenze della politica, sembra dare l'impressione di non risentire della influenza del tempo.

Un dato del tutto differente emerge per l'area costituzionalistica, decisamente politicizzata, e quindi, quanto mai mobile, tanto da richiedere un intervento interpretativo complesso, comportando lo studio della struttura sociale che va sottoposta ad una indagine sistematica. Il volume di Guarino «L'uomo-istituzione» merita grande attenzione per l'apporto offerto alla teoria delle istituzioni nel definire il concetto, la sua nascita, la sua utilizzazione, la incidenza del ruolo che le istituzioni sono chiamate a svolgere.

Si tratta di un libro che va letto, studiato, approfondito in quanto descrive ampiamente e puntualizza la complessità del mondo delle istituzioni.³⁹ Un mondo vasto e variegato, proprio del panorama istituzionale, in cui esistono molteplici modalità di interazione tra le varie istituzioni e in cui ogni istituzione può assumere importanza variabile all'interno del contesto sistemico di riferimento.

Il dato innovativo che emerge dalla lettura di questo volume è la presentazione di un contesto di umanità decisamente socializzata. In altri termini, si sostiene che l'uomo debba essere anche *socialis* e che, pertanto, per vivere in società debba necessariamente agire attraverso le istituzioni⁴⁰.

L'analisi, altresì, delinea un quadro generale che individua nella pluralità uno dei principi

³⁵ Lettera in Archivio privato.

³⁶ Lettera in Archivio privato.

³⁷ Cfr. G. Guarino, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, ristampa, Napoli, 1990.

³⁸ Cfr. G. Guarino, *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, cit., 255 ss.

³⁹ Cfr. G. Ferrara, *Su 'L'uomo-istituzione'*, di Giuseppe Guarino, in *Costituzionalismo.it*, 3, 2004.

⁴⁰ Cfr. G. Ferrara, *Su 'L'uomo-istituzione'*, di Giuseppe Guarino, cit.

costitutivi dell'istituzione, superando ogni approccio individualistico. Questo non comporta tuttavia il disconoscimento del contributo creativo che il singolo può apportare alle istituzioni, pur nei limiti consentiti dal *framework* istituzionale di riferimento.

«Pluralità compositiva, semplicemente umana», «dinamicità, riconoscibilità» sono questi gli elementi che presiedono il sistema delle istituzioni⁴¹.

Altrettanto notevole è il contributo che il volume offre alla comprensione del ruolo che i grandi personaggi hanno avuto nel determinare gli eventi della storia. Tutto ciò si spiega con la forte stimolazione che essi hanno impresso al sistema istituzionale, stimolazione che, se fosse venuta meno, non avrebbe consentito il verificarsi di questi eventi⁴².

Comunque, in una valutazione complessiva, si può sostenere che tra i meriti più importanti dell'analisi di Guarino sulle istituzioni vi è il riconoscimento della valenza giuridica data al sistema delle istituzioni. Infatti, per Guarino la «teoria generale del diritto studia i punti nodali che restano identici nelle istituzioni»⁴³.

In sintesi, per l'illustre Autore, le istituzioni possono essere considerate come inerenti alla vita umana. Ciò viene ribadito altresì nel suo intervento al seminario del 23 febbraio 2005, in cui rileva come le istituzioni condizionino e formino la vita⁴⁴.

Come l'uomo non può esistere senza istituzioni, ogni istituzione «a sua volta è frutto dell'azione di innumerevoli individui e di altre istituzioni preesistenti o coesistenti, interne od esterne»⁴⁵. Da ciò l'esigenza di individuare le loro strutture, i meccanismi interni e di ognuno di essi e nel loro insieme, il dinamismo.

Pertanto, il primo elemento costitutivo è rappresentato dalla pluralità dei partecipanti e tra i partecipanti vanno indicati anche altre istituzioni che, danno vita ad istituzioni complesse.

Accanto alla pluralità dei partecipanti va aggiunto un altro elemento della struttura delle istituzioni: quello della pluralità delle norme.

Quest'ultimo aspetto assume particolare rilievo in quanto si ricollega ad altre istanze fondamentali: individuare i confini dell'istituzione e determinarne l'appartenenza.

Va anche rilevato che la delimitazione dell'istituzione risulta chiaramente individuabile solo per quelle di carattere territoriale: Stati, comunità sovrastatali, sovrane. Quando il riferimento territoriale non è evidente, la limitazione può essere stabilita dalla legge o dallo statuto, oppure può essere determinata da circostanze o situazioni di fatto.

Dopo aver individuato la pluralità dei partecipanti e la pluralità delle norme come elementi costitutivi, Guarino si pone il problema di individuare il carattere statico o dinamico dell'istituzione, per verificare da quali meccanismi dipenda la loro eventuale dinamicità. La conoscenza del dinamismo interno della istituzione è correttamente considerata come un elemento fondamentale. Se si ritiene che le istituzioni siano delle entità decisamente dinamiche esse producono effetti che vanno oltre le situazioni contingenti.

D'altra parte, emerge un quadro che viene spiegato dall'Autore anche sulla base di una considerazione di ordine generale.

Nella vita non c'è nulla che sfugge al rapporto tra causa ed effetto. Gli effetti sono determinati da una causa o da più cause concorrenti. Nello stesso tempo quegli effetti si pongono a loro volta come finalizzati ad assumere il ruolo di causa o concause di effetti successivi, modificando in maniera automatica e, successivamente, in misura ampia o appena percepibile, la situazione preesistente e determinando o offrendo un contributo ad un nuovo equilibrio. Pertanto, una istituzione statale che abbia una collocazione storica antica è

⁴¹ Cfr. G. Ferrara, *Su 'L'uomo-istituzione', di Giuseppe Guarino*, cit.

⁴² Cfr. G. Ferrara, *Su 'L'uomo-istituzione', di Giuseppe Guarino*, cit.

⁴³ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 42 ss.

⁴⁴ Cfr. G. Guarino, *Conclusioni*, in *Diritto e Cultura*, cit., 94.

⁴⁵ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit. 5.

certamente determinata da «cause talvolta secolari, persino millenarie, i cui effetti trasformandosi in cause hanno prodotto effetti successivi»⁴⁶.

In altri termini non «c'è evento che sia privo di un proprio effetto, nessuno effetto che non risalga ad una causa anteriore»⁴⁷.

Comunque, il quadro di dinamicità espresso dalle istituzioni è anche determinato dai comportamenti dell'uomo. Queste variazioni sono la manifestazione della vita. E se gli uomini nella valutazione singolare sono in costante mutazione, saranno in perenne mutazione le relazioni che passano fra di essi. Tutto ciò si trasmette alle istituzioni, che, conseguentemente, si presentano in continua variazione tanto che solo in apparenza possono sembrare statiche.

Un insieme di riferimenti che acquista particolare rilievo in presenza di istituzioni complesse, ovvero quelle costituite da una pluralità di istituzioni e subistituzioni. In questo caso il dinamismo si attua con intensità, velocità e ritmo differente. Infatti, in queste ipotesi, il dinamismo delle istituzioni che compongono una istituzione si trasmette alla istituzione principale in modo da generare un effetto complessivo.

Il quadro sinora delineato degli elementi costitutivi si arricchisce di un ulteriore componente fondamentale: il concetto di autorità, intesa come idoneità ad affermarsi indipendentemente dalla volontà dei singoli appartenenti.

Ma quale è la forza che contribuisce a consentire all'autorità di svolgere il suo ruolo? Essa è la forza sociale identificata come elemento costitutivo dell'istituzione. Ogni azione conforme alla norma evidenzia l'esistenza di una forza che «sostiene sia le singole norme sia il sistema di cui la norma fa parte»⁴⁸.

L'insieme degli atteggiamenti conformi dà contenuto alla forza sociale. Ne consegue che l'esistenza della forza sociale consente di affermare che le norme godono di autorità, laddove il suo affievolimento, delinea una perdita di incidenza della autorità, la sua estinzione, la fine della istituzione.

Si delinea, a questo punto, il tema del rapporto tra forza sociale e forza organizzata. Diversamente dalla forza sociale, la forza organizzata rappresenta un fattore che è presente nelle istituzioni laddove serve a garantire comportamenti conformi alle norme, operando come strumento di supporto alla forza sociale. Un elemento che appare in evidenza soprattutto nelle istituzioni statali nelle quali la istituzione ha il compito di verificare la esistenza di violazioni, riportando i comportamenti nel rispetto della legittimità e determinando la erogazione di sanzioni. Senza che, per questo, possa mai ritenersi influente l'azione coadiuvante della forza sociale.

D'altra parte, è illusorio che la forza organizzata possa da sola consentire di ottenere comportamenti che siano rispettosi delle norme.

L'analisi della forza sociale e di quella organizzata dimostra l'esistenza, in ogni istituzione, di una struttura di governo in senso ampio, dove le funzioni di governo, giurisdizione e amministrazione, pur con diversi gradi di formalizzazione, rappresentano elementi comuni a tutte le istituzioni. Questi elementi sono presenti non soltanto nelle istituzioni statali ma in tutte le forme istituzionali, benché talvolta si manifestino in modalità meno evidenti o attraverso denominazioni differenti⁴⁹.

L'interesse più volte evidenziato sul fattore dinamismo non deve, però, far trascurare di valutare l'esistenza di un altro fattore: quello della stabilità. Ogni entità istituzionale è la

⁴⁶ G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 4 dell'estratto.

⁴⁷ G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 4 dell'estratto.

⁴⁸ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 20 ss.

⁴⁹ Cfr. G. Guarino, *L'Uomo-istituzione*, cit., 31.

risultante di un processo dialettico tra stabilità e dinamicità, intese in senso di identità e divenire.

Nell'itinerario percorso da Guarino, acquista un particolare rilievo il richiamo al saggio «Potere giuridico e diritto soggettivo»⁵⁰, che resta uno tra i fondamentali contributi offerti dall'Autore alla teoria generale del diritto. Uno studio che fu affrontato dal Guarino per mettersi al riparo dalle critiche di chi sosteneva il carattere non giuridico ma di scienza politica dei metodi utilizzati nel volume sullo scioglimento delle assemblee parlamentari⁵¹.

A tal proposito, l'Autore non ha mancato di far rilevare come le situazioni soggettive determinate dalle norme a favore degli uomini possano essere di favore, quali il potere, l'atto e la facoltà o di sfavore. In questo ultimo caso si dà luogo agli obblighi.

Nelle situazioni di potere, il titolare può attuare una dichiarazione di volontà per la quale la norma ne determina il contenuto. Con l'atto, il titolare può scegliere se dar vita ad un determinato comportamento, con effetti disciplinati dalla norma. Con la facoltà si dispone di un ambito entro il quale il titolare liberamente può dar vita ad un comportamento. Tutto ciò spiega il perché nella realtà operativa delle istituzioni, le facoltà sono utilizzate con maggiore frequenza rispetto all'esercizio del potere.

Nel settore delle situazioni sfavorevoli vanno inseriti l'obbligo di dar vita ad un comportamento anche contro la propria volontà a favore di uno o più soggetti determinati. Nell'ipotesi in cui l'azione sia predisposta a favore della collettività, dai terzi in modo indistinto si utilizza il termine dovere. Invero, nell'ipotesi delle situazioni inattive, non si richiede al titolare di dover dar vita a comportamenti, in quanto tutto dipende dal comportamento degli altri soggetti. Anche in questo caso, le situazioni inattive possono essere favorevoli o sfavorevoli.

Lo studio delle situazioni soggettive è affidato alla teoria generale del diritto ed è valido per tutte le istituzioni, non solo per quelle statali. Una ricostruzione che l'Autore conduce non solo a livello di analisi formale, ma anche materiale offrendo, in tal modo, ulteriori elementi costitutivi riferibili al concetto di istituzione, ma soprattutto determinando dati per la vita operativa di quell'entità.

Il contributo di Guarino si distingue, quindi, per la capacità di coniugare rigore metodologico e attenzione alla dimensione operativa delle istituzioni, offrendo riflessioni che non si limitano alla descrizione formale ma si estendono all'analisi dei meccanismi concreti attraverso cui le istituzioni esercitano la loro funzione ordinatrice nella società. In questo contesto acquista un particolare rilievo il concetto di rigidità elaborato dall'Autore in più occasioni, utilizzato con riferimento a differenti situazioni.

4. Istituzioni e rigidità. Come evidenziato, il contributo di Guarino acquista particolare rilievo per la capacità di coniugare rigore metodologico e attenzione alla dimensione operativa delle istituzioni. In questo contesto assume particolare rilievo il concetto di rigidità, che l'Autore affronta in diversi momenti della sua riflessione: nel volume «L'uomo-istituzione», nelle conclusioni al Seminario del 2005, nella conferenza tenuta a Campobasso il 20 giugno 2007 e in uno scritto pubblicato nel 2009⁵².

Ma in che cosa consistono le rigidità? Come vengono identificate?⁵³

Innanzitutto, le rigidità non sono esclusivamente giuridiche o economiche. Possono avere, come vedremo, una natura diversa. Vanno persino individuate rigidità che provengono dal

⁵⁰ G. Guarino, *Potere giuridico e diritto soggettivo*, in *Rass. Dir. Pubblico*, 1949, I, 238 e ss., ristampa, Napoli, 1990.

⁵¹ Per il giudizio espresso dall'Autore si rinvia a *Cittadini europei e crisi dell'euro*, Napoli, 2014, 13 ss.

⁵² Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit.

⁵³ Cfr. G. Guarino, Conclusioni, in *Diritto e Cultura*, cit., 96.

passato⁵⁴. Ciò lo si può constatare per le istituzioni come quelle statali.

Le istituzioni, come già si è evidenziato, danno vita ad una serie di rapporti con istituzioni superiori, inferiori, collaterali, con singoli individui, con un contesto naturale ed ambientale. Rapporti che possono comportare stabilità o avere una efficacia occasionale. In entrambi i casi la relazione può determinare una situazione di dominanza. Se il rapporto è occasionale l'istituzione subordinata subisce uno stimolo aggiuntivo che può essere negativo ma anche positivo e favorevole.

Una causa stabile di dominanza dà vita ad un elemento di rigidità⁵⁵.

Nella sua ricostruzione Guarino sostiene che qualsiasi elemento, indipendentemente dalla sua natura, può essere dominante e si chiede quali possano essere gli elementi che determinano una tale posizione dominante. A tal fine offre una serie di esempi come quello del regime parlamentare in cui è centrale non solo l'esistenza di una maggioranza ma anche la coesione tra le forze che compongono la stessa. Nell'ipotesi in cui la maggioranza è espressa da un sol partito la coesione è condizionata dal prestigio del *leader*. Nel caso in cui si riscontra una maggioranza debole si può ampliare la sfera di potere del Capo dello Stato⁵⁶. Anche all'interno delle singole istituzioni si formano delle rigidità che possono influenzare il dinamismo delle istituzioni.

Nella sua esaustiva analisi Guarino individua, tra le rigidità, anche, le ideologie, le tradizioni, i dati caratteristici espressi dal territorio, le innovazioni tecnologiche, i rapporti politici, i rapporti personali, le forze esterne, i processi storici antecedenti.

Tra le rigidità molto forti ci sono quelle che scaturiscono dalle fedi religiose che vengono interpretate come fonti di imperativi assoluti.

Oggetto di particolare attenzione sono le rigidità riguardanti l'economia⁵⁷ sebbene gli elementi di maggiore rigidità siano principalmente determinati dalle normative giuridiche. In questo caso la rigidità può essere imposta sia da una norma singola sia da un complesso di norme inserite in un sistema. «Cresce ancora se un insieme specifico si intreccia con altri insiemi giuridici»⁵⁸. Ciò si realizza, ad esempio, se il sistema di cui fa parte viene a sua volta inserito in un contesto più ampio. Appare evidente che ciò si può verificare quando tale fenomeno sia determinato da una causa di ordine giuridico. Un quadro complesso nel quale le cause di rigidità non provengono da singoli interventi in quanto sono fattori molteplici che le determinano. Ed un sistema appare più complesso quanto più aumenta il grado di rigidità. Comunque, è altrettanto evidente che la capacità di inserimento, come contraltare alla rigidità, dipende dal grado di morbidity e flessibilità dell'ambiente. Se l'ambiente è resistente e il nuovo fattore non ha la forza sufficiente, sarà quest'ultimo a subire modificazioni, senza che si producano i risultati ipotizzati⁵⁹.

In questo contesto finalizzato ad individuare le tipologie, è rilevante la individuazione della distinzione tra macro-rigidità che introducono vincoli di elevata rigidità, e le micro-rigidità che incidono in ambiti più ristretti⁶⁰.

In questo quadro va valutata l'incidenza della rigidità in un sistema integrato da più istituzioni. In tale ipotesi, «l'inserimento di una nuova causa di rigidità o l'eliminazione di una rigidità preesistente possono provocare effetti anche in aree lontanissime»⁶¹.

⁵⁴ Cfr. G. Guarino, Conclusioni, in *Diritto e Cultura*, cit., 96.

⁵⁵ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 116 ss.

⁵⁶ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 118 ss.

⁵⁷ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 118 ss.

⁵⁸ Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 14 dell'estratto.

⁵⁹ Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 7 dell'estratto.

⁶⁰ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 123.

⁶¹ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 124.

Peraltro, non sempre i fattori spingono nella medesima direzione. Talvolta le spinte sono così differenziate da neutralizzarsi fra di loro⁶².

Le rigidità giuridiche e quelle economiche sul piano operativo agiscono in simbiosi determinando effetti sistemici ma dal punto di vista dell'effettività quelle maggiormente rilevanti sono quelle giuridiche. Invero non vi è momento della vita collettiva che possa liberarsi dal comando giuridico, tanto che le stesse rigidità economiche sul piano operativo non possono essere valutate in sé in quanto va giudicata contestualmente il grado di durezza che deriva dal comando giuridico.

Il livello considerato minimo è quello riferito ad uno specifico rapporto. Quando una norma si inserisce nel proprio sistema di riferimento o in uno più ampio, la rigidità che la caratterizza si estende a tutto l'insieme (rigidità sistemica)⁶³.

Nei casi di inadempimento «indipendentemente dai meccanismi sanzionatori predisposti dal diritto positivo, interviene la forza sociale che si manifesta nella pressione esercitata da quanti hanno interessi a procedere»⁶⁴. Tale ipotesi viene considerata come rigidità da integrazione. Questa acquista un grado maggiore di durezza se è sostenuta da gruppi di interesse (politici, economici, sociali, religiosi, ideologici), gruppi che non solo impongono l'adozione di norme ma assumono anche il «ruolo di guardiani», tesi a vigilare l'effettività nell'applicazione della norma⁶⁵.

È evidente che, qualora le norme vengano abrogate, gli effetti delle stesse potranno protrarsi per lunghi periodi (rigidità storiche). Senza considerare che queste norme, dopo che siano entrate nel sistema, producono principi generali, «si trasformano nelle teorie e nei convincimenti generali»⁶⁶.

Gli itinerari percorsi da Guarino, in riferimento alle rigidità giuridiche, si concludono con considerazioni sulle rigidità dinamiche che sono determinate da un legame con parti di una istituzione complessa. I movimenti partendo dal basso darebbero effetti a quella complessità che unisce tutto l'insieme, trascinandolo «verso traguardi impensati»⁶⁷.

Il quadro in esame viene, poi, completato dalle rigidità che vengono considerate come «sociali», determinate dai condizionamenti della società, dal «*vitam instituere*», che si combinano con le norme giuridiche producendo «nodi» che possono risultare difficili da districare.

Lo stesso scenario è presentato dalle rigidità economiche che hanno strutture formate e gradi diversi. In questo contesto si può fare qualche considerazione opportuna ma una più precisa analisi può essere offerta solo dall'economista. E infatti la rigidità economicamente determinante deriva soltanto dal calcolo della ofelimità, che dato il suo carattere generalizzato, si distingue dalle altre rigidità. L'ofelimità, un concetto determinato dall'economista Pareto, vuole individuare il dato di soddisfazione soggettiva offerto da un bene o da un servizio, differenziando questa soddisfazione dalla utilità che risponde ad esigenze sociali e morali.

Emerge, inoltre, la individuazione, accanto alla ofelimità, di altre specifiche rigidità, fra le quali il monopolio, l'oligopolio, il controllo societario, «de molteplici specie di conflitti di interesse»⁶⁸.

Una particolare attenzione, infine, viene data alle rigidità prodotte da condizioni che

⁶² Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 7 dell'estratto.

⁶³ Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 14 dell'estratto.

⁶⁴ Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 9 dell'estratto.

⁶⁵ Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 14 dell'estratto.

⁶⁶ Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 15 dell'estratto.

⁶⁷ Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 15 dell'estratto.

⁶⁸ Cfr. G. Guarino, *Diritto ed economia. Una riflessione sull'Italia, l'Europa e il mondo*, cit., 16 dell'estratto.

assumono rilievo di massa, come nel caso di quelle determinate dalle attese, dai contagi, dal panico e da bolle speculative.

È evidente che anche per le rigidità economiche ci può essere un accrescimento delle potenzialità imputabili a fattori ideologici, morali, religiosi, politici.

L'itinerario percorso consente, fra l'altro, di individuare la complessità sistemica dell'analisi guariniana. Infatti, il quadro offerto si estende dall'ambito giuridico e/o economico a quello storico, ideologico, religioso, culturale.

Sul piano giuridico di particolare interesse è l'analisi della rigidità sistemica e della rigidità da integrazione che evidenzia il ruolo centrale del diritto nel determinare vincoli che, introdotti, vanno al di là della indicazione normativa originaria. D'altra parte, il riconoscimento delle rigidità storiche consente di affermare la capacità durevole dei processi giuridici e il loro ruolo nel determinare i principi generali.

Concludendo si può sostenere che il contributo di Giuseppe Guarino è quanto mai significativo anche in riferimento al tema della rigidità istituzionale offrendo uno strumento di comprensione della dialettica tra stabilità e mutamento nei sistemi istituzionali. In altri termini non c'è processo di trasformazione che non sia condizionato da vincoli preesistenti, che hanno anche la funzione di indirizzare lo sviluppo futuro.

Resta, comunque, da approfondire un ulteriore aspetto: le istituzioni si relazionano fra loro in un contesto di pluralismo istituzionale, determinando quella che Guarino definisce una «rete istituzionale complessa e inestricabile».

5. Pluralità delle istituzioni. Le istituzioni complesse. L'esigenza di una «teoria delle istituzioni». La riflessione sulla rigidità istituzionale conduce a valutare la complessità del sistema istituzionale. Come già rilevato, nell'esame del pensiero di Guarino, l'istanza pluralistica costituisce un elemento qualificante dei sistemi anche politici, quale fattore generativo di storia e cultura.

Una visione, questa, che l'Autore coglie sia quando analizza la struttura dell'istituzione, sia quando va alla identificazione del sistema nella sua complessità, attingendo anche dalla teoria generale del diritto.

In tale ambito, specialmente per le istituzioni complesse dove è cruciale il ruolo dello Stato o di analoghi organismi sovrani, il concetto di indipendenza assume particolare importanza. Questa indipendenza può essere formalmente riconosciuta dall'istituzione statale oppure conquistata nella pratica attraverso il sostegno diretto di forze sociali⁶⁹.

Si è sostenuto che le istituzioni possono essere composte da una pluralità di uomini ovvero da una pluralità di istituzioni o da una pluralità di istituzioni e di uomini. Per cui, una istituzione può essere costituita da una pluralità di subistituzioni. Tutto ciò si verifica anche nelle istituzioni di minime dimensioni.

Una complessità che va presa attentamente in considerazione specialmente se è presente una istituzione complessa nella quale la istituzione madre sia rappresentata dallo Stato, da una organizzazione internazionale, da una *holding* societaria.

Appare evidente che nelle subistituzioni devono essere presenti tutti gli elementi costitutivi propri di ogni istituzione, anche se siano predisposti e regolati dalla istituzione madre che, pertanto, produce effetti di rigidità tali da poter limitare lo spazio di autonomia della istituzione inferiore.

Comunque, in questo caso, ci sarà sempre uno spazio in cui la subistituzione si muoverà con autonomia, come nel caso di produzione di norme proprie e di esercizio, se pur minimo, di attività di governo, di amministrazione e di giurisdizione.

⁶⁹ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 34.

Un caso che, quindi, evidenzia l'esistenza di un inestricabile intreccio di relazioni, rapporti, situazioni tuttavia sempre più complesse ma comunque tali da consentire la formazione della identità⁷⁰. L'aspetto della identità è decisamente evidenziato nelle analisi dell'Autore. Nelle situazioni, anche le più complesse, si evidenzia l'attitudine della istituzione di mantenere la propria identità sempre che «le norme restino generalmente invariate», che la forza sociale, svolga il suo ruolo «in modo efficace e consolidato», che «l'organizzazione pubblica mantenga nell'insieme la sua operatività»⁷¹.

L'analisi già descritta ampiamente nelle pagine precedenti, ha evidenziato il dinamismo all'interno di una istituzione. Questa «vitalità», quindi, che è sottoposta alle incidenze esterne determinate dalle istituzioni sovrastanti e da quelle derivanti dall'insieme delle relazioni che lo Stato intrattiene con entità esterne, fa emergere l'esistenza di una molteplicità istituzionale ampia ed inestimabile⁷².

Un quadro, peraltro, molto complesso in quanto bisogna tener presente che «non vi è condotta economica, per quanto minima o insignificante che possa prescindere da qualche regolamentazione giuridica. Ma nello stesso tempo non vi è comportamento umano, il più disinteressato e altruista, che non si traduca immediatamente o mediatamente in qualche atto di rilevanza economica»⁷³.

I fatti economici sono in continuo divenire. Sono imputabili ad una diversità di soggetti che si muovono secondo le loro possibilità, anche se i loro comportamenti sono decisamente condizionati dalle istituzioni nelle quali sono inseriti sin dalla nascita. Un contesto, quello istituzionale, in cui giocano un ruolo le diverse rigidità che determinano condizioni di mutevolezza e mobilità. Anche se il nuovo deriva da processi anteriori, le situazioni successive non sempre assomigliano «a ciò che precedeva». Anzi molto spesso si evidenziano situazioni che non erano neppure prevedibili.

Ma come mettere a sistema l'analisi di questi fenomeni? Dinanzi ad essi, non esistendo mezzi predisposti per inquadrarli, la via, secondo la ricostruzione di Guarino, sarebbe quella di affidarsi ad una diversa scienza: la teoria delle istituzioni.

La prospettiva che questa scienza dovrebbe avere è quella di chiarire i meccanismi che regolano il dinamismo e lo sottopongono a condizionamenti attraverso un itinerario che parta da singoli tipi di istituzioni sino alla comprensione della rete delle istituzioni nella sua complessiva integrazione. Una rete, quindi, certamente stabile nella sua complessità, ma contestualmente idonea ad evidenziare processi evolutivi.

Alla teoria delle istituzioni dovrebbe essere attribuita una funzione determinante per gli studi di economia, individuando «i dati istituzionali rigidi, basi stabili per le elaborazioni economiche»⁷⁴. Dovrebbe intervenire per indicare le mutazioni che potranno incidere sui rapporti di stabilità.

Si sarebbe, quindi, in presenza di una scienza del tutto autonoma da non confondersi con altre tipologie scientifiche, non con la politica, con la sociologia, con l'economia, con la filosofia. Un bagaglio conoscitivo che dovrebbe essere anche predittivo, avvertendo in tempo gli eventuali pericoli, indicando le possibili vie di uscite.

Un insieme di indicazioni che secondo Guarino dovrebbe consentire una riflessione sempre più propositiva per la riflessione scientifica finalizzata alla elaborazione di una teoria delle istituzioni «inserendo nella base di conoscenza quella di tutti i fattori rilevanti, valutati nelle reciproche integrazioni», offrendo alla considerazione degli studiosi «elementi nuovi, tanto

⁷⁰ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 41.

⁷¹ Cfr. G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, cit., 45.

⁷² In questo senso G. Guarino, *Riflessioni sulle teorie economiche e sulla teoria delle istituzioni*, cit., 42.

⁷³ Cfr. G. Guarino, *Riflessioni sulle teorie economiche e sulla teoria delle istituzioni*, cit., 46.

⁷⁴ Cfr. G. Guarino, *Riflessioni sulle teorie economiche e sulla teoria delle istituzioni*, cit., 45.

più rilevanti in quanto condizionanti»⁷⁵.

Si può infine affermare che se l'apporto della economia per la teoria delle istituzioni va giudicato come essenziale, altrettanto deve ritenersi per la teoria delle istituzioni che dovrebbe operare per una «maggiore comprensione dello sviluppo umano e dei meccanismi che lo sorreggono»⁷⁶.

Al termine di queste riflessioni appare evidente che la individuazione della teoria delle istituzioni rappresenta il punto conclusivo della riflessione guariniana: partendo dall'analisi degli elementi costitutivi, percorrendo lo studio delle rigidità e del pluralismo istituzionale, giunge fino alla necessità di una scienza idonea a comprendere l'intera rete istituzionale complessa e dinamica.

6. Conclusioni. L'itinerario percorso ha evidenziato come l'Autore abbia scelto di collocare le istituzioni nello scenario culturale del Novecento, configurando un impianto teorico che ha come riferimento soprattutto la Società e non lo Stato.

Una scelta che prende le distanze da concezioni di tipo verticistico e che anticipa anche posizioni successivamente elaborate dalla cultura giuridica, offrendo, in tal modo, un quadro di riferimento per la vita delle istituzioni.

Tale prospettiva si inserisce nel rinnovato interesse per l'istituzione che costituisce il punto focale della riflessione filosofico-politica e giuridica contemporanea.

In questo contesto, assume rilevanza il confronto, seppure implicito, tra il pensiero di Guarino e quello di Roberto Esposito. Vero è che la trilogia espositiana rappresenta un'opera sistematica che ha profondamente rinnovato la comprensione delle istituzioni. Sebbene in ambiti disciplinari diversi, Guarino ed Esposito sentono l'esigenza di ripensare il rapporto tra istituzione, vita e politica, superando visioni statocentriche.

Ma il panorama odierno presenta anche altre occasioni per una riflessione riferibile all'area tematica. Un esempio di ciò proviene dalla rilettura di Carl Schmitt e, specificamente con la traduzione italiana dei due saggi: *Diritti di libertà e garanzie costituzionali della Costituzione del Reich* (1931) e *Diritti fondamentali e doveri fondamentali* (1932)⁷⁷. Con tale rilettura, ha acquistato un particolare rilievo il dibattito volto a ridimensionare la posizione «decisionista – eccezionalista» di Schmitt, per individuare una sua posizione «istituzionalista». Si evidenziano, fra l'altro, orientamenti che non solo fanno rilevare la fase istituzionalista del pensiero di Schmitt, ma anche il suo «piegare, o quanto meno volgere verso la difesa di un nucleo ristretto di contesti e forme istituzionali che possano garantire la tenuta di un assetto ordinamentale sufficientemente stabile e solido, così da prevenire, e nel caso contenere, ogni spinta centrifuga in condizione di porre a rischio l'esistenza stessa dello Stato»⁷⁸.

Un quadro di riflessioni che vorrebbe identificare un «istituzionalismo giuridico» «sostantivo» e un istituzionalismo «processuale» in una prospettiva volta a individuare il ruolo di Carl Schmitt e Santi Romano nell'ambito di questa diversa configurazione dell'istituzionalismo giuridico⁷⁹.

Peraltro, queste posizioni non erano precedentemente state accolte da una parte della dottrina che aveva sempre rigettato il tentativo di attribuire a Carl Schmitt il superamento dell'alternativa tra normativismo e decisionismo accogliendo accanto a tali tipi di pensiero giuridico un terzo tipo, quello istituzionale.

⁷⁵ G. Guarino, *Riflessioni sulle teorie economiche e sulla teoria delle istituzioni*, cit., 46.

⁷⁶ Cfr. G. Guarino, *Riflessioni sulle teorie economiche e sulla teoria delle istituzioni*, cit., 46.

⁷⁷ Cfr. C. Schmitt, *Costituzione e Istituzione*, Mariano Croce, Andrea Salvatore (a cura di), Macerata, 2022.

⁷⁸ Così A. Salvatore, in Carl Schmitt, *Costituzione e Istituzione*, cit., 19.

⁷⁹ Cfr. M. Croce, *L'anima doppia dell'istituzionalismo giuridico. Carl Schmitt vs Santi Romano*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3, 2023.

Questa interpretazione «istituzionalista» di Carl Schmitt trovava un fondamento in un suo intervento. Invero nella premessa alla seconda edizione della *Teologia*, non aveva più distinto fra due tipi di pensiero giuridico, ma aveva aggiunto al tipo normativistico e a quello decisionistico anche quello istituzionale.

Un atteggiamento giudicato come opportunistico, operato fra l'altro, da chi come Schmitt è «sempre disposto a modificare posizione in ragione delle convenienze del momento»⁸⁰. In altri termini veniva considerata non accoglibile una «riconfigurazione del proprio decisionismo, mai davvero abbandonato, in direzione istituzionalista»⁸¹.

Da ciò, quindi, l'accettazione del pensiero di Santi Romano che «sembra spezzare i confini della teologia politica in una forma che Schmitt non avrebbe mai concepito»⁸².

In conclusione, le considerazioni fin qui sviluppate hanno consentito di ricostruire la elaborazione teorica di Giuseppe Guarino intorno alla natura delle istituzioni, ai loro elementi costitutivi fondamentali e alla configurazione della sua «teoria istituzionalista».

Una successiva prospettiva di ricerca sarà quella finalizzata ad individuare i connotati dell'istanza istituzionalista accolta dal Guarino e ad indagare la collocazione dell'istituzionalismo guariniano nell'odierno panorama speculativo e la sua direzione di sviluppo in rapporto alle diverse correnti istituzionaliste del pensiero contemporaneo.

È questa, dunque, la prospettiva di ricerca futura.

Abstract. Il saggio è finalizzato all'identificazione del concetto di «istituzione» nella riflessione di Giuseppe Guarino, collocandolo nel dibattito filosofico-politico contemporaneo determinato da Roberto Esposito e dal suo «pensiero istituyente». Vengono identificati gli elementi costitutivi delle istituzioni: pluralità dei partecipanti, pluralità delle norme, dinamismo, autorità, forza sociale e forza organizzata. Centrale è il concetto di «rigidità» (giuridica, economica, sociale, storica) come vincolo che condiziona il dinamismo istituzionale. Guarino sostiene l'inerenza delle istituzioni alla vita umana e propone una «teoria delle istituzioni» come scienza autonoma per comprendere la complessità di una rete istituzionale estesa ed inestricabile. Il saggio evidenzia come le istituzioni, pur essendo dinamiche, mantengano la propria identità attraverso l'equilibrio tra stabilità e mutamento, riconoscendo lo Stato come parte di un pluralismo istituzionale in cui convivono istituzioni complesse, subordinate, sovraordinate e competitive.

Abstract. The essay aims to identify the concept of «institution» in Giuseppe Guarino's reflection, placing it within the contemporary philosophical-political debate shaped by Roberto Esposito and his «instituting thought». The constitutive elements of institutions are identified: plurality of participants, plurality of norms, dynamism, authority, social force, and organized force. Central is the concept of «rigidity» (legal, economic, social, historical) as a constraint that conditions institutional dynamism. Guarino argues for the inherence of institutions in human life and proposes a «theory of institutions» as an autonomous science to understand the complexity of an extended and inextricable institutional network. The essay highlights how institutions, while being dynamic, maintain their identity through the balance between stability and change, recognizing the State as part of an institutional pluralism in which complex, subordinate, superordinate, and competitive institutions coexist.

⁸⁰ In tal senso cfr. R. Esposito, *Institutional turn. Carl Schmitt o Santi Romano?* in M. Di Pierro, F. Marchesi, E. Zaru (a cura di), *Almanacco di Filosofia e Politica 2. Istituzione. Filosofia, politica, storia*, Macerata, 2020, 22.

⁸¹ Cfr. R. Esposito, *Institutional turn. Carl Schmitt o Santi Romano?* cit., 22.

⁸² Cfr. R. Esposito, *Institutional turn. Carl Schmitt o Santi Romano?* cit., 32.

Parole chiave. Istituzione – Pluralismo istituzionale – Pensiero istituyente – Teoria delle istituzioni.

Key words. Institution – Institutional pluralism – Instituting thought – Theory of institutions.